

**LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2000
REGIONE CAMPANIA**

**DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. NORME DI
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO
1998, N. 114.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 2
del 10 gennaio 2000

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

Ha posto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

**CAPO I
NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE
FISSA**

ARTICOLO 1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE DEL TERRITORIO REGIONALE

1. Ai sensi di quanto stabilito dalla lett. b), comma 3, dell'art. 6 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114, il territorio della

Campania è suddiviso, con l'indicazione dei Comuni appartenenti, nelle seguenti 14 Aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come

unico bacino d'utenza, in conformità all'allegato A:

- a) Area 1 - Area Metropolitana di Napoli
- b) Area 2 - Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese
- c) Area 3 - Area Nolano - Vesuviana
- d) Area 4 - Area Costiera Amalfitana - Sorrentina e Isole
- e) Area 5 - Area Casertana
- f) Area 6 - Area Alto Casertano
- g) Area 7 - Area Beneventana
- h) Area 8 - Area Avellinese
- i) Area 9 - Area Alta Irpinia

- l) Area 10 - Area Salernitana
- m) Area 11 - Area Piana del Sele
- n) Area 12 - Area Cilentana
- o) Area 13 - Area del Vallo di Diano
- p) Area 14 - Area Ariano - Grottaminarda

2. Ai fini dell'applicazione di ogni altra disposizione contenuta

nella presente Legge che faccia riferimento a categorie dimensionali -

economiche dei Comuni, si suddividono gli stessi nelle seguenti 5

classi:

a) Classe 1 - Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

b) Classe 2 - Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000

abitanti

c) Classe 3 - Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000

abitanti

d) Classe 4 - Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000

abitanti

e) Classe 5 - Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

ARTICOLO 2

CLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI

1. Al fine di qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle

relative autorizzazioni amministrative, le strutture commerciali di

media e grande dimensione vanno classificate come segue:

a) M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o

misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq.

nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle

classi 1, 2 e 3;

b) M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari

aventi superficie netta di vendita compresa tra 150 e 900 mq. nei

Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500 mq. nei Comuni delle

classi 1, 2 e 3;

c) M2 A/M – Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2.500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

d) M2 E – Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 mq. nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2500 mq. nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;

e) G1 A/M– Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

f) G1 E – Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;

g) G2 CQ – Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;

h) G2 CI – Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;

i) G2 CS – Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.

l) G ACP – Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno

6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 2.500 per i

Comuni delle classi 4 e 5 e mq. 5.000 per i Comuni delle classi 1, 2 e

3, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine

di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti

secondo le finalità indicate alla lettera f) 1° comma articolo 6 del

decreto legislativo 114\98. Dette strutture debbono essere poste

all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.

2. Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

3. Le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq., devono assicurare almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di essi superiore a 500 mq.

4. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali per l'edilizia, è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva. Il Comune rilascia, per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati e potrà, inoltre, stabilire, negli strumenti comunali di intervento di cui al comma 1 dell'art. 13 della presente legge, contenuti limiti di superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa, anche in maniera differenziata per le diverse zone di intervento comunale. Richieste di ampliamento merceologico o di superficie, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di medie e grandi strutture di vendita.

5. Il divieto di effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 114/98, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori o vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;

- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiale per l'edilizia;
- legnami.

ARTICOLO 3

PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER L'INSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è inoltre soggetta nel periodo di prima applicazione della presente Legge Regionale, ossia fino al 1 gennaio 2002, ai contingentamenti di superficie, determinati per le rispettive aree, contenuti nella specifica tabella di programmazione regionale per l'insediamento di dette strutture, di cui all'Allegato C.

2. Successivamente, oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, è determinato, con cadenza biennale, dalla Giunta regionale, su indicazione dell'Osservatorio Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore diversa zonizzazione che si reputi necessaria al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.

3. Il 20% delle disponibilità di cui all'allegato C, come risultante per le singole aree sovracomunali, è riservato, per le finalità e gli obiettivi di cui al punto f) dell'art. 6 del decreto

legislativo
114/98, alle iniziative degli organismi consortili delle
piccole e
medie imprese commerciali a condizione che, alla data di
pubblicazione
del citato decreto, le imprese risultino operare in dette
aree. Tali
iniziative, in quanto destinate al recupero e alla
modernizzazione di
tali imprese in strutture innovative, possono comprendere
anche
attività artigianali e di servizi. La superficie impegnata
dalle
predette piccole e medie imprese non deve, in ogni caso,
risultare
inferiore al 60% della superficie complessiva di vendita della
nuova
struttura.

4. Nelle aree sovracomunali di cui all'art. 1, nei limiti
della
superficie disponibile, di cui all'allegato C del presente
articolo, e
alle condizioni di cui all'art. 2 della presente Legge,
almeno 6
titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi
dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per tabelle
non
alimentari, possono richiedere l'apertura di strutture di
vendita
sotto forma di centro commerciale non alimentare.
L'autorizzazione,
purchè la superficie di vendita non sia superiore alla somma
delle
superfici già precedentemente autorizzate, sarà concessa,
previa
Conferenza dei servizi, ove ricorrano tutte le condizioni
previste
dalla presente legge.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME DELLE GRANDI STRUTTURE
DI
VENDITA DI TIPOLOGIA A/M

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio di tipologia
A/M devono
avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:
a) Grande struttura di vendita G1 A/M – G1 E – G2 CQ:
a.1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande
a.2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela

- a.3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap
- a.4) Servizi di pagamento bancomat.
- b) Grande struttura di vendita G2 CI:
 - b.1) Pubblico esercizio di somministrazione bevande
 - b.2) Servizi di pagamento bancomat
 - b.3) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)
 - b.4) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita
- b.5) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.
- c) Grande struttura di vendita G2 CS-G.ACP:
 - c.1) Spazi organizzati per intrattenimento bambini sotto sorveglianza
 - c.2) Pubblico esercizio di somministrazione alimenti
 - c.3) Pubblico esercizio di somministrazione bevande
 - c.4) Servizi di pagamento bancomat
 - c.5) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)
 - c.6) Agenzia di viaggi e turismo
 - c.7) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita
- c.8) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

2. Le licenze ed i permessi comunali connessi alle attività di cui al comma 1, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori sia comunali che regionali.

3. Ai sensi della lettera g), comma 1, dell'art. 4, del Decreto Legislativo 114/98, i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un'unica media o grande struttura. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività discendono comunque da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.

4. Non sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

5. Il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate

all'art. 2 della presente legge o autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71, non è mai consentito.

ARTICOLO 5

CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del DL.vo 114/98, secondo i procedimenti di cui all'art. 14 della presente legge, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla Regione;
 - b) l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriale all'insediamento previsti dalle tabelle allegate alle presenti direttive relativamente ai contingenti fissati nelle zone per la rispettiva area sovracomunale di appartenenza;
 - c) l'osservanza dell'obbligo di localizzazione lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali;
 - d) l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame;
 - e) l'osservanza di ogni altra condizione stabilita dalla presente legge;
2. Vanno valutate alla stregua di nuove aperture:
 - a) la realizzazione di una nuova struttura ;
 - b) l'ampliamento dimensionale di una media struttura esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita, in relazione alla classe del comune in cui è localizzata ;
 - c) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di categoria inferiore che comporti il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le strutture di categoria superiore;
 - d) l'aggiunta merceologica di un intero settore, di cui all'art. 5,

comma 1, del D.L.vo 114/98, precedentemente non autorizzato;
e) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali in un'unica struttura di vendita;
f) la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la preesistente struttura;

3. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità.

ARTICOLO 6

PARAMETRI DI PARCHEGGIO E COMPATIBILITA' TERRITORIALI

1. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa specifica indicazione comunale.

3. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.

4. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

5. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

6. Per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui

all'allegata
tabella D.

7. Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del comune, fissati dalla tabella di cui all'allegato E.

ARTICOLO 7

CRITERI DI PRIORITÀ

1. Tra più domande concorrenti, ossia pervenute in Comune e regolarmente documentate entro 30 giorni dalla presentazione della prima di esse, riguardo al rilascio dell'autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, è data priorità di valutazione alle domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) tra le strutture di vendita a cui si rinuncia, almeno una deve risultare appartenente alla categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede la nuova autorizzazione;
 - b) la somma delle superfici di vendita delle strutture a cui si rinuncia deve essere almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extraalimentare.
2. Dette priorità possono essere fatte valere esclusivamente se:
 - a) la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
 - b) trattandosi di struttura extraalimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione, riconosciuti dalla Regione, o dimostri il possesso del requisito di

adeguata
qualificazione, ossia il possesso del diploma di laurea in
economia e
commercio o equipollente o del diploma di scuola media
superiore
conseguito presso un istituto tecnico commerciale o istituto
di
ragioneria o, infine, da chi abbia conseguito una adeguata
pratica
commerciale per almeno due anni presso un esercizi
commerciale al
dettaglio o all'ingrosso in qualità di titolare, coadiutore o
dipendente qualificato di livello non inferiore al III del
Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, con mansioni attinenti alla
vendita o
all'amministrazione.

3. Tra più domande concorrenti e vantanti titoli di priorità,
così
come tra le altre domande prive di detto titolo, è data
priorità,
nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:
a) rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale
omogenea, e,
tra più domande, a quella che prevede una maggiore
superficie da
rilocalizzare;
b) inserimento nella struttura di altri operatori al
dettaglio locali
che trasferiscano la propria attività;
c) maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di
quella
già precedentemente impiegata nel commercio;
d) titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita
nella
regione Campania;
e) impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;

f) vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato,
industria manifatturiera, prodotti agroalimentari.

4) I Centri commerciali individuati con la sigla GACP e
costituiti
da aggregazioni formate
per almeno l'80 per cento da aziende commerciali preesistenti
sul
mercato da almeno un anno e con sede nelle rispettive zone
individuato dall'allegato A di cui all'art. 1 o con esse
confinanti,
costituite in consorzi o società aventi lo scopo d'incentivare
il
commercio e le attività degli associati mediante la creazione
di
"Centri di aggregazione commerciale", godono di deroga
liberatoria
rispetto ai contingenti di superficie per Aree funzionali di
cui alla
tabella riportata nell'allegato C.

ARTICOLO 8

AMPLIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. L'ampliamento delle grandi strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione comunale, su conforme parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98.

2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, art. 10, del Decreto Legislativo 114/98, è concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge

426/71, per generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 150 mq. o 250 mq. ciascuno, a seconda della classe del

Comune, o per la superficie effettiva se maggiore. Gli esercizi

accorpati devono provenire dalla medesima area funzionale sovracomunale omogenea di cui al comma 1 dell'art. 1;

b) l'ampliamento delle grandi strutture di tipo G1 non deve superare

i limiti massimali della tipologia stessa, in relazione al comune

dove è insediata la struttura;

c) la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego

del personale già operante negli esercizi oggetto

dell'accorpamento o

della concentrazione;

d) qualora tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non

siano autorizzati per generi di largo e generale consumo, o la domanda

non sia corredata da impegno di reimpiego del personale,

l'autorizzazione all'ampliamento non costituisce atto dovuto e può

essere concesso previa valutazione effettuata secondo apposita norma

regolamentare comunale;

e) è sempre dovuto l'ampliamento del 30 per cento delle strutture di

vendita di tipologia M1 e del 20 per cento delle M2, della superficie

di vendita preesistente, nel rispetto degli indirizzi comunali,
purchè, in ogni caso, non vengano superati i limiti di superficie di vendita minimi previsti per la tipologia G1;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento delle grandi strutture della tipologia G1, ivi compresa la trasformazione in centro commerciale di cui alla classificazione G2, è soggetto a valutazione da parte della conferenza dei servizi, in rapporto alla disponibilità di superficie autorizzabile nell'area sovracomunale omogenea in cui ricade la struttura.

ARTICOLO 9

AGGIUNTA DI SETTORE MERCEOLOGICO

1. L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art.5, comma 1, del D.L.vo 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva.

ARTICOLO 10

TRASFERIMENTO E RILOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato all'autorizzazione del Comune, previa valutazione da parte della Conferenza dei servizi

di cui all'art. 9 del D.L.vo 114/98 sugli effetti sul tessuto commerciale, sulla viabilità ed altri aspetti di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta risulti compatibile alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica;

2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa, esclusivamente nell'ambito della stessa area funzionale sovracomunale omogenea, con la stessa procedura di cui al comma 1.

ARTICOLO 11

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente corredate dalla documentazione necessaria per la valutazione, conformemente a quanto predisposto dalla Giunta Regionale con l'Allegato B.

2. Copia della domanda va inviata, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciali.

3. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica fornita dalla Regione, e ad inviare copia dell'intera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale.

4. Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del Decreto Legislativo 114/98, fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza

5. Della data di indizione di detta Conferenza è resa, contestualmente, notizia ai Comuni contermini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in

relazione al
bacino di utenza dell'insediamento interessato, affinché
possano
esercitare le facoltà di cui all'art.9, comma 4, del Decreto
Legislativo 114/98.

6. Decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della
Conferenza dei
servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande
si
intendono accolte se contenenti tutte le indicazioni previste
e siano
state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati
di sua
spettanza.

7. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei
Servizi
è un dirigente designato di volta in volta dall'Assessore
competente
al ramo.

ARTICOLO 12

NORME TRANSITORIE

1. I nulla osta regionali rilasciati ai sensi degli artt. 26 e
27
della Legge 426/71 decadono trascorsi sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente Legge Regionale, qualora non sia
già
stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa e non sia
trascorso
il termine di 12 mesi per l'attivazione della struttura, anche
a
partire dall'eventuale data di configurazione del silenzio
assenso, ai
sensi del comma 2, dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.
384,
relativo al rilascio dell'autorizzazione amministrativa
comunale.

2. Le superfici delle grandi strutture di vendita, attivate
nei tempi
di cui al comma 1, vanno in sottrazione dei contingenti
fissati
nell'allegato C per la relativa area di appartenenza.

3. È sospesa la presentazione delle richieste di nuove
aperture
relative a medie e grandi strutture di vendita per 180 giorni
a

partire dalla data di pubblicazione della presente legge regionale e, comunque, fino all'approvazione dello strumento di programmazione previsto dal decreto legislativo 114/98 dal Comune interessato. Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 5 dell'art. 16 della presente legge.

4. Tutte le richieste di nuove aperture per grandi strutture di vendita, giacenti in Regione alla data di approvazione della presente legge, sono da considerarsi decadute e quindi gli interessati possono ripresentarle ex novo presso i rispettivi Comuni con le modalità stabilite dalla presente Legge.

5. Tutte le richieste di ampliamento giacenti in regione, pervenute dalla data di approvazione del Decreto Legislativo 114/98 alla data di approvazione della presente Legge, in corso di istruttoria, sono inviate ai comuni sedi del relativo insediamento affinché siano completate e decise nell'ambito di quanto stabilito dalla presente Legge.

6. I contingentati fissati dalla tabella C, allegata alla presente Legge, non si applicano alle grandi strutture di vendita al dettaglio che siano comprese in complessi oggetto di accordi di programma, già sottoscritti ed approvati alla data di pubblicazione del D.L.vo 114/98.

CAPO II

ULTERIORI NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

ARTICOLO 13

DIRETTIVE AI COMUNI

1. I Comuni, per effetto del Decreto Legislativo 114/98 devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi o i regolamenti di polizia locale, ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione e devono provvedere a dotarsi dello specifico strumento di intervento per l'apparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, che costituisce piano di strumento integrato del P.R.G., sottoposto, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, al visto di conformità regionale, da rilasciarsi entro 90 giorni, delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, tenuto conto delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive Regionali, perseguendo le seguenti finalità:

- a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione.
- b) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la concentrazione delle attività commerciali mediante specifiche previsioni urbanistiche, nonché specifici piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;
- c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive, già esistenti sul territorio;
- d) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
- e) promuovere tutti gli interventi attuativi al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa;
- f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in rapporto ad una proficua collaborazione con l'Osservatorio Regionale;

2. Il Consiglio Comunale, prima dell'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, deve acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante delle Associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

3. L'autorizzazione comunale prevista dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 114/98 costituisce atto contestuale al rilascio delle concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto dell'autorizzazione. Pertanto, l'autorizzazione e la concessione edilizia vengono rilasciate in atto unico.

4. L'autorizzazione, di cui al comma 3., dovrà contenere tutti gli elementi di natura commerciale integrati dai contenuti urbanistici previsti dalle norme vigenti.

5. I Comuni vicini, in coordinamento con gli Enti Locali, attuano apposite forme di consultazioni onde pervenire all'adozione di strumenti d'interventi integrati omogenei, tali strumenti omogenei rivestono particolare importanza per i comuni appartenenti ad una stessa isola ed all'area funzionale sovracomunale omogenea 4.

ARTICOLO 14

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

1. Le strutture di Media e Grande Distribuzione possono essere realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate espressamente compatibili con tale collocazione: tali aree dovranno avere adeguate infrastrutture, dimensionate in proporzione all'esercizio commerciale che vi si vuole localizzare. La localizzazione dovrà essere compatibile con l'assetto della viabilità e con i flussi di traffico; pertanto dovranno essere adeguatamente analizzati la rete infrastrutturale esistente e di progetto, la sua potenzialità, i fenomeni di gravitazione già esistenti nell'area.

2. All'interno delle zone omogenee di tipo A e B, secondo quanto disposto dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, è possibile prevedere norme che consentano cambi di destinazione d'uso di immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali e al fine di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona.

3. All'interno delle zone omogenee di tipo A, B e C come definite dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, è possibile prevedere norme che consentano ampliamenti della cubatura esclusivamente per il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, al fine di collocare attività commerciali di piccola distribuzione o al fine di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona.

4. Il rilascio di una concessione edilizia, anche in sanatoria, è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale, se prevista.

5. Tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso.

6. Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n.47 del 1985 o n.724 del 1994.

7. La disponibilità di spazi pubblici e di uso pubblico, in funzione delle diverse strutture di vendita, deve prevedere quantità minime di aree sistemate a verde, nel rispetto dei relativi regolamenti comunali.

8. Lo strumento di intervento, da approvare in Consiglio Comunale, è costituito al minimo, dai seguenti elaborati:

- a) planimetrie in scala non inferiore a 1: 5.000 per le zone di compatibilità ed il centro storico;
- b) normative di attuazione.

ARTICOLO 15

STRUMENTO COMUNALE D'INTERVENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per le medie strutture di vendita lo strumento comunale d'intervento determina il numero, e la merceologia delle strutture di nuova realizzazione secondo la classificazione operata dalle direttive regionali.
2. Disciplina, inoltre, l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altro aspetto non contemplato dal Decreto Legislativo 114/98 o dalle presenti direttive regionali.
3. E' comunque consentito il trasferimento, nonché l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento o concentrazione, della struttura di vendita di tipo M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità alle specifiche norme urbanistiche vigenti.
4. Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di strutture di vendita di tipo M2 è sospeso fino all'approvazione sia dello specifico strumento comunale di intervento per le medie strutture di vendita, che degli interventi di valorizzazione del centro storico.
5. Tra più domande concorrenti per l'apertura di una media struttura di vendita hanno priorità, ai sensi dell'art.10, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) la richiesta sia accompagnata da specifico impegno di reimpiego del personale;
 - b) se trattasi di struttura non alimentare, la richiesta sia inoltrata da chi abbia partecipato a corsi di formazione o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione.
6. Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto

Legislativo
114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, conteggiate per i rispettivi valori di 150 mq. o 250 mq. ciascuno entro i limiti demografici stabiliti dal Decreto Legislativo 114/98 e che sia garantita l'assunzione di nuovo personale.

7. L'ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dell'art.

10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, è concesso qualora

concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già

autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge 426/71;

b) l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti

per il tipo di media struttura M1 o M2 in relazione alla classe di

appartenenza del Comune;

c) la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale

già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.

8. Lo strumento comunale di intervento può determinare, nel rispetto

dei criteri di programmazione urbanistica definiti all'art. 14, le

condizioni di apertura di più medie strutture di vendita ubicate in

uno stesso immobile, che utilizzino separatamente accessi, ingressi ed

aree di parcheggio.

ARTICOLO 16

INTERVENTI COMUNALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico, lo

strumento comunale di intervento può delimitare tale area anche oltre

l'individuazione puramente urbanistica e suddividerla in ulteriori fasce di intervento differenziato.

2. Detto strumento ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali.

3. Per il conseguimento degli obiettivi esposti detto strumento può prevedere:

- a) di sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato a specifiche procedure di valutazione di impatto, effettuata con riferimento all'apparato distributivo già esistente, al tessuto urbano, alla viabilità ed al traffico nonché al programma di qualificazione della rete commerciale, divulgate con analitica e chiara elencazione degli elementi necessari affinché gli interessati siano in grado di verificarne ed autocertificarne l'esito. Ai fini della presente disposizione sono equiparati a nuove aperture i trasferimenti da altra area funzionale omogenea;
- b) disporre la temporanea intrasferibilità delle nuove attività sorte nel centro storico, per periodi non superiori a tre anni dal loro insediamento;
- c) stabilire contenuti limiti di superficie minima e massima per categorie di esercizi la cui eccessiva presenza, nel centro storico, risulti di comprovato ostacolo al ricambio della rete distributiva;
- d) individuare le aree degradate ed abbandonate, ovvero gli edifici non utilizzati, al fine della previsione di specifici interventi che favoriscano ed agevolino il loro riutilizzo a scopi commerciali ed il loro recupero alle funzioni urbane;
- e) stabilire un vincolo di destinazione delle preesistenze storiche per specifiche tipologie di esercizi;
- f) stabilire le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
- g) prevedere modalità di incentivazione per l'apertura di nuovi esercizi di vicinato, in particolari zone dello stesso centro storico, per quegli esercizi di tipologia analoga a quella dei

preesistenti
esercizi storici, con specifico rispetto di standard di arredo urbano;
h) prevedere forme di specializzazione merceologica sia per il comparto alimentare che non alimentare, in relazione a specifiche esigenze di caratterizzazione dei luoghi anche in rapporto alle esigenze determinate dai flussi turistici;
i) stabilire priorità o obblighi di contestualità di realizzazioni di iniziative;
j) esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo della chiusura domenicale o festiva, e/o dall'obbligo della chiusura infrasettimanale;
k) esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie o di liquidazione;
l) disciplinare l'eventuale apertura notturna degli esercizi .

4) Lo strumento comunale di intervento può prevedere, ai sensi del 4° dell'art.10 comma del Decreto Legislativo 114\98, per gli esercizi di vicinato un limite superiore pari a 150 mq., a prescindere dalla dimensione demografica dei Comuni.

5) Decorso il termine dei 180 giorni per l'approvazione dello strumento di cui agli articoli da 13 a 17 senza che il Comune vi abbia provveduto, fino a quando detto strumento non venga approvato:
a) nessuna valutazione di impatto può essere effettuata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 114/98, salvo specifica e motivata deliberazione del Consiglio Comunale.

6) I Comuni possono disporre vincoli di carattere dimensionale, merceologico o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali limitatamente alle aree o agli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale, non ubicati nel centro storico, nei limiti esclusivamente necessari alle esigenze di tutela.

ARTICOLO 17

INTERVENTI INTEGRATI PER I CENTRI MINORI

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/98, i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché i Comuni ubicati sulle isole o appartenenti alle Comunità Montane, devono dotarsi di uno specifico progetto di intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale.

2. Nelle aree individuate in detto progetto possono essere previsti l'insediamento di centri polifunzionali di servizi.

3. Per centri polifunzionali di servizio si intendono uno o più esercizi commerciali cui si associano almeno altri due servizi tra quelli di seguito elencati:

- a) sportelli o servizi decentrati dell'amministrazione comunale
- b) ufficio postale, banca
- c) sportelli e centri turistici di informazione, enti parco, pro-loco
- d) centro di fotocopiatrice, servizio fax, collegamento internet
- e) biglietterie, fermate autolinee, centri di prenotazione
- f) esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- g) impianti sportivi o ricreativi
- h) strutture alberghiere
- i) rivendita di tabacchi
- j) rivendita di giornali e riviste

4. Nei centri polifunzionali di servizi può essere disposta dal comune l'esenzione dei tributi locali e le relative autorizzazioni vanno rilasciate in deroga ad eventuali parametri di programmazione sia comunali che regionali, va data comunque priorità ad operatori esistenti che intendono trasferire la loro attività.

5. I centri polifunzionali sono soggetti a convenzione che preveda, nel caso di trasferimento senza il consenso del comune, la revoca delle autorizzazioni ottenute in deroga ed il recupero degli eventuali incentivi concessi.

6. In deroga a quanto stabilito i Comuni appartenenti alla

classe V
possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel
capoluogo
comunale.

ARTICOLO 18

OSSERVATORIO REGIONALE SULLA RETE COMMERCIALE

1. In conformità a quanto stabilito nell'art. 6, comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 114/98, la Regione assicura, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di apposito Osservatorio, al quale partecipano anche i rappresentanti degli Enti Locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinato da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

2. Detto Osservatorio Regionale, presieduto dall'Assessore Regionale al Commercio o suo delegato, è costituito come di seguito indicato:

- a) Il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento di Sviluppo Attività Settore Terziario della Giunta Regionale;
- b) Il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale;
- c) Il Dirigente del Servizio Programmazione Rete Commerciale della Giunta Regionale;
- d) Il Dirigente del Settore Urbanistica della Giunta Regionale;
- e) Il Dirigente del Settore Pianificazione e il dirigente dell'Ufficio Piano della Giunta Regionale;
- f) Il Dirigente del Settore Statistica della Giunta Regionale;
- g) Un membro designato dall'Unione Province della Campania;
- h) Un membro per ogni Provincia designato dall'ANCI Campania;
- i) Un membro designato dall'Unione Camere di Commercio della Campania;
- j) Un membro per ogni Camera di Commercio della Regione;
- k) Tre membri designati dalle Associazioni dei Consumatori;

1) Cinque membri designati dalle Associazioni delle Aziende del sistema Distributivo di cui:
n. 1 in rappresentanza della grande distribuzione,
n. 1 in rappresentanza della media distribuzione,
n. 2 in rappresentanza degli esercizi di vicinato,
n. 1 in rappresentanza degli operatori su aree pubbliche;
m) Tre membri designati dalle Associazioni della Cooperazione di Consumatori e Dettaglianti;
n) Tre membri designati dalle Associazioni sindacali dei Lavoratori dipendenti del Commercio;
o) Due segretari designati dal Presidente dell'Osservatorio tra i Funzionari del competente Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

3. L'Osservatorio regionale ha il compito di monitorare l'entità e l'efficienza della rete di vendita al fine di verificare la reale capacità della nuova disciplina in materia, introdotta dal Decreto Legislativo n. 114/98 orientato a favorire una maggiore liberalizzazione del settore, la programmazione gestita dagli enti locali, il pluralismo delle diverse tipologie distributive e il riconoscimento al servizio commerciale di caratteristiche peculiari in relazione ai diversi ambiti territoriali.

4. L'Osservatorio regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Commercio, sulla base anche delle indicazioni e degli indirizzi dell'Osservatorio nazionale, predispone una banca dati relativa ai dati di tipo statistico e documentario.

5. L'Osservatorio ha sede presso gli uffici della Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali. Ai componenti esterni nonché, ai componenti di cui alla lettera o), del precedente comma 2, spetta un rimborso spese forfettario nella misura di £. 150.000 per ogni seduta, per un massimo di 15 sedute all'anno.

6. Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio, comprese quelle relative alle attrezzature ed alla produzione di documentazioni, si fa fronte, per l'anno 1999 sul capitolo 4302 dello stato di previsione della spesa di bilancio, alla cui denominazione è aggiunto "spese per

l'osservatorio".

7. Agli oneri per gli anni successivi, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le successive leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge 281/70.

ARTICOLO 19

ORARI DI VENDITA

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, viene stabilito che tutti i Comuni costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica.

2. Il periodo di massimo afflusso turistico è fissato dal 1 maggio al 30 settembre. In tale periodo, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 114/98, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 114/98, il Comune può individuare ulteriori periodi di deroga per esigenze legate a fattori turistici e culturali. Per tali periodi il Comune individua le specifiche aree del territorio interessate direttamente dai fenomeni turistici e culturali, avendo particolare riguardo alle zone del centro storico previa concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, maggiormente rappresentati a livello provinciale.

4. La individuazione di ulteriori periodi, oltre al periodo turistico individuato tra il 1 maggio e il 30 settembre, e delle aree oggetto di ulteriori deroghe, è sottoposta dal Comune alla concertazione

degli
organismi di cui al precedente comma e può essere attuata
previo
riconoscimento della Giunta Regionale.

5. Sono confermati gli elenchi e i periodi di riconoscimento
dell'economia turistica per tutti i Comuni di cui ai
precedenti atti
in materia assunti con deliberazioni di Giunta Regionale.

6. Per tutti i Comuni compresi nell'area funzionale
sovracomunale 4 è
riconosciuta l'economia turistica per l'intero anno.

7. I Comuni potranno avanzare richiesta di riconoscimento
dell'economia turistica o di città d'arte alla Giunta
Regionale con le
modalità e nei termini fissati dalla stessa.

8. In ogni caso va fatto salvo il diritto dell'operatore alle
tredici
ore di apertura giornaliera.

9. E' consentita la vendita domenicale e festiva di paste
alimentari
fresche, latticini freschi e pesce fresco in tutto il
territorio
regionale per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque
prevalente.

ARTICOLO 20

VENDITA DI LIQUIDAZIONE E VENDITA DI FINE STAGIONE

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 114/98, le
vendite di
liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di
esitare
in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione
dell'attività commerciale, cessione dell'azienda,
trasferimento
dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un
periodo
non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane
nei casi
di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda
previa
comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti
tali
fatti.

2. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della

vendita
di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio,
specificando i
motivi, la data di inizio e la durata.

3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la
realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e, se
trattasi di
esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla
revoca
dell'autorizzazione amministrativa.

4. Per vendita di fine stagione si intendono forme di vendita
che
riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda,
suscettibili
di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un
certo
periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due
periodi
dell'anno: dal 20 Gennaio al 13 Marzo e dal 20 Luglio al 10
Settembre.

5. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione
devono
essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne
indicano la
esatta dicitura.

6. Le merci in vendita devono essere esposte con l'indicazione
del
prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine
stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso
effettuato
espresso in percentuale.

7. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile
mettere
in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza
del
punto vendita. E' fatto divieto di rifornimento di ulteriori
merci sia
acquistate che in conto deposito.

ARTICOLO 21

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

1. La Regione autorizza, in attuazione del comma 1 dell'art.
23 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i Centri di
Assistenza

Tecnica alle imprese commerciali costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati e comunque senza scopo di lucro.

2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri di Assistenza

Tecnica devono svolgere le attività di cui al comma 2 dell'art. 23 del

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche a favore delle

imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

ARTICOLO 22

FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, e per gli anni successivi con il Piano

annuale di Formazione Professionale, su proposta dell'Assessorato alla

Formazione Professionale e dell'Assessorato al Commercio approverà:

a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio

relativo al settore alimentare;

b) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati ad

elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in

attività;

2. Detti corsi professionali avranno per oggetto materie tecnico -

economiche attinenti il commercio, la salute e la sicurezza dei

consumatori, l'informazione, la conservazione, la trasformazione e la

manipolazione degli alimenti.

CAPO III
CRITERI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DEL DECRETO
LEGISLATIVO
114/98 E DIRETTIVE GENERALI PER IL COMMERCIO SU
AREE
PUBBLICHE.

ARTICOLO 23

FINALITÀ

1. I criteri e le direttive regionali perseguono le seguenti finalità:

- a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici dimensionati e ubicati in modo tale da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;
- b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa, o l'esercizio dell'attività in forma itinerante, siano integrati nel modo migliore possibile con altre forme distributive ed eventualmente, con altri servizi e attrezzature, e siano coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettino le esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) far sì che lo svolgimento del commercio su aree pubbliche avvenga di norma entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;
- d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati al fine di evitare fenomeni di congestione del traffico veicolare.

ARTICOLO 24

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

1. I Comuni, annualmente, con l'ausilio della modulistica predisposta dalla Regione, devono provvedere ad

effettuare:

- a) la rilevazione delle autorizzazioni in essere rilasciate dal Comune, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;
 - b) l'indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;
 - c) la rilevazione del numero dei posteggi, distinti, là dove è previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare ed extraalimentare, la superficie e le caratteristiche urbanistiche dell'area occupata, nonché le altre caratteristiche come impianti, attrezzature, etcetera.
2. La rilevazione dovrà essere obbligatoriamente condotta attraverso schede conformi ai modelli predisposti dal Servizio Programmazione Commerciale della Giunta Regionale, onde consentire alla Regione la più rapida elaborazione e rappresentazione globale dei dati su scala territoriale.

ARTICOLO 25

ART. 25

ATTI PREDISPOSTI DAI COMUNI

1. Gli atti predisposti dai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche devono prevedere:
 - a) norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma itinerante nel rispetto delle presenti direttive regionali;
 - b) disciplina urbanistica per le aree attrezzate, con posteggi in concessione e coordinamento con gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati;
 - c) indicazione delle zone nelle quali non può essere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e di quelle sulle quali tale forma di commercio è soggetta a particolari limitazioni;
 - d) individuazione degli spazi relativi alla vendita da parte dei

produttori agricoli.

ARTICOLO 26

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. I Comuni sono tenuti ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini l'esercizio del commercio su aree pubbliche in conformità alle presenti direttive ed alle disposizioni di legge e regolamentari. Il regolamento deve, tra l'altro, contenere:

- a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;
- b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso, esplicitando, tra l'altro:
 - 1) la tipologia del mercato o fiera locale (mercato rionale, mercato periodico, fiera - mercato o sagra);
 - 2) gli estremi degli atti istituzionali di conferma o di nuova istituzione del mercato;
 - 3) le giornate e gli orari di svolgimento;
 - 4) le modalità di eventuale sospensione del mercato o fiera locale, ai sensi e con le modalità previste dalle presenti direttive;
 - 5) il richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato, ossia la specifica planimetria dell'area con indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
 - 6) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - 7) descrizione della circolazione pedonale e veicolare e ubicazione dei parcheggi;
 - 8) modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ossia della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza;
 - 9) modalità di assegnazione dei posteggi temporanei (ruolino di spunta);
 - 10) richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al

canone per la concessione del posteggio;
11) richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;
12) definizione di corrette modalità di vendita e pubblicità dei prezzi;
13) definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;
14) composizione della eventuale commissione di mercato, le cui finalità sono esclusivamente di carattere informativo, consultivo e propositivo tra operatori e amministrazione comunale;
15) richiamo delle modalità di subingresso;
16) richiamo delle norme igienico sanitarie per la vendita di generi alimentari;
17) modalità di registrazione delle assenze;
18) richiamo dei criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, nonché modalità di accesso degli stessi produttori;
19) richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali marittime;
20) le comunicazioni che i commercianti su aree pubbliche devono effettuare al Comune anche in relazione a quanto stabilito nelle presenti direttive.

ARTICOLO 27

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici previsti dalla normativa nazionale.
2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio e che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale: i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità,

il
numero identificativo, la superficie ed eventualmente
l'appartenenza
al settore alimentare o extraalimentare o la specifica
tipologia se
trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto
istitutivo
del mercato a cui si riferiscono.

3. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco
dei
posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i
Comuni devono
uniformarsi.

4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello
specifico Bando Comunale, gli operatori devono trasmettere
per
raccomandata le domande di partecipazione ai bandi ai
Comuni sede
di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espleteranno i
bandi
provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, alla
pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria
contenente
l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle
eventuali
riserve degli idonei.

5. Il Comune sede di posteggio provvederà sulla base del
provvedimento di assegnazione del posteggio a rilasciare la
relativa
autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza
dell'operatore
ai fini della gestione di uno specifico archivio che
consenta il
controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e
delle
eventuali modifiche della stessa.

6. L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati
tanti
provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi
concedibili.

7. La validità e gli effetti giuridici della concessione
del
posteggio sono tassativamente subordinati alla
annotazione e al
rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune
competente e
non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente
dall'autorizzazione.

8. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, i
Comuni, in cui sono localizzati i posteggi, convertono
d'ufficio in
autorizzazioni di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) del Decreto
Legislativo 114/98 le autorizzazioni e le relative concessioni
già
rilasciate agli operatori su posteggio in base alla normativa
preesistente.

ARTICOLO 28

RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TIPO B

1. Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo B, ossia itineranti su tutto il territorio nazionale, provvede il Comune di residenza dell'operatore.
2. Uno stesso operatore può essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.
3. La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.
4. Le richieste pervenute in Regione dall'1 gennaio 1999 verranno inviate al Comune di residenza del richiedente o al Comune capoluogo di Regione, all'uopo delegato, per i residenti al di fuori del territorio regionale, per essere istruite e decise ai sensi della presente normativa.
5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni competenti convertono d'ufficio in nuove autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/98 le relative autorizzazioni già rilasciate ai sensi della normativa preesistente.

ARTICOLO 29

MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO MERCEOLOGICO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. La modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è assentita, dal Comune che ha in carico la stessa, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente.

ARTICOLO 30

CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DEGLI OPERATORI SU AREE PUBBLICHE

1. In caso di trasferimento di residenza dell'operatore, al Comune di nuova residenza vanno trasmessi tutti i dati concernenti l'operatore connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art. 27 della presente legge.

ARTICOLO 31

TASSE REGIONALI E COMUNALI

1. Sono abolite tutte le tasse di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni, sia regionali che comunali.

ARTICOLO 32

NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti direttive.

2. Nella propria deliberazione il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o

sottoposto a particolari restrizioni ai fini della salvaguardia delle zone predette.

3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario, o di pubblica sicurezza.

4. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività, disciplinata dalle presenti direttive, al fine di creare zone di rispetto e tutela della posizione degli operatori in sede fissa.

5. L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.

6. Gli stessi possono sostare nelle aree appositamente predisposte nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

7. E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.

ARTICOLO 33

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco del comune di residenza dell'operatore, riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a

centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.

ARTICOLO 34

ADEMPIMENTI PER L'INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I commercianti su aree pubbliche al fine del rilascio dell'autorizzazione devono comprovare anche mediante autocertificazione, per i casi previsti dalla vigente normativa in materia, ai Comuni di competenza il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98.
2. I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.

ARTICOLO 35

DEFINIZIONE, UBICAZIONE E ORGANICO DEI MERCATI

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella deliberazione istitutiva.
2. I mercati sono distinti in:
 - a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
 - b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;

c) mercati con periodicità non giornaliera;
d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
e) fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
f) sagre;

3. La definizione delle aree di mercato deve tener conto:

a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
b) delle norme in materia di viabilità;
c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
d) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
e) di altro motivo di pubblico interesse.

4. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone

distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

5. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di

generi alimentari di strutture igienicamente idonee.

6. Apposite aree di mercato devono essere riservate ai produttori diretti.

7. Il Comune dovrà esperire opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

ARTICOLO 36

ISTITUZIONE DI UN MERCATO

1. Nel rispetto dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 28, comma 13 del

Decreto legislativo 114\98, la Regione definisce i criteri generali ai

quali i Comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del

numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività nel

caso di istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a

merceologie esclusive. Nelle more dell'adozione di tali

criteri, i
Comuni possono procedere secondo le disposizioni dei
successivi commi
del presente articolo.

2. L'istituzione di un mercato è disposta con
deliberazione del
Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni
dei
consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente
rappresentate
a livello regionale.

3. Nella deliberazione debbono essere indicati:
a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
b) l'organico dei posteggi;
c) il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;
d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le
disposizioni
di cui al presente articolo.

4. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere
trasmessa alla
Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività
Commerciali.

5. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche,
riuniti
in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del
Comune
un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività,
se
compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti
stessi
hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

ARTICOLO 37

AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITA' DEI MERCATI

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità,
nel senso
di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati
esistenti, si applicano le stesse norme previste per la
istituzione
di nuovi mercati.

ARTICOLO 38

MODIFICAZIONE DEI MERCATI

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.
2. La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori.
3. La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico -sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario, con preventiva informativa alla Commissione di mercato.
4. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.

ARTICOLO 39

DIMENSIONI, ATTREZZATURE E PARCHEGGI.

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiore a metri 2,50.
3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere

utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.

4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura compresa tra m. 0,50 e m.1,00 e dovrà

essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature

5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad

una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.

6. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con

carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli

giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme

sanitarie emanate dal competente Ministero.

ARTICOLO 40

MERCATI DOMENICALI E FESTIVI

1. E' consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali

e festivi ai:

a) mercati che al momento dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98 venivano già svolti in detti giorni e quindi

possono continuare la loro attività con le modalità già previste;

b) fiere-mercato caratterizzate da una determinata specializzazione

merceologica, di cui alla lettera e) dell'art. 35 della presente

legge, istituita dai Comuni stessi.

2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui alle lettere a) e b) del

presente articolo è consentito agli operatori al dettaglio, diversi

dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.

3. Sono fatte salve comunque le deroghe alla chiusura domenicale

e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in

materia di orari per gli esercizi commerciali.

ARTICOLO 41

CRITERI PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DEI POSTEGGI

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.
3. Le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
4. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unità;
 - b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;In ulteriore subordine progressivo:
 - c) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - d) anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
 - e) numero familiari a carico;
 - f) anzianità del richiedente;
 - g) presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap.
5. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente i limiti prefissati di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione.
6. I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

7. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dai Comuni sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.

8. Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti commi vanno applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili. Il rimanente 50 per cento va riservato:

a) la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti ed in subordine secondo le lettere c), d), e), f), g) del comma 4 del presente articolo;

b) la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio con priorità secondo i precedenti commi;

9. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei Bandi di concorso.

10. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all'uso previsto nel regolamento comunale di mercato.

11. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione.

12. I posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

13. Nelle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera e) del comma 2, art. 35, della presente legge, i Comuni, nel relativo provvedimento d'istituzione, possono riservare posteggi ad

artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

14. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee.

15. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata secondo i limiti stabiliti dal comma 4, lett. b dell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.

16. Per la revoca e/o decadenza del posteggio si applica quanto previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98.

ARTICOLO 42

TRASMISSIONE DELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Decreto Legislativo 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.

ARTICOLO 43

SCHEDARIO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. I Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:
 - a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
 - b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
 - c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
 - d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
 - e) settori merceologici autorizzati.
2. Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (subingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni).

ARTICOLO 44

COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

1. Entro il 30 luglio di ogni anno, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
2. La Regione si riserva di predisporre modelli sui quali i Comuni dovranno riportare i dati delle rilevazioni annuali.
3. I Comuni devono, infine, inviare al Settore sviluppo e Promozione delle attività Commerciali, entro il 30 novembre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre, ai

sensi
dell'art. 7 della L.R. 4 aprile 1995 n. 11, per l'inserimento
delle
stesse nel Calendario Regionale.

ARTICOLO 45

SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune
ove si è
verificata l'infrazione, secondo quanto previsto dall'art.
29 del
Decreto Legislativo 114/98.

ARTICOLO 46

INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio
applicabili
dai
Comuni in relazione alla classe di appartenenza sono
fissati come
segue:

CLASSE

		INTERVALLI (Lire)			
I	100 - 150	al	mq	per	giornata
II	80 - 130	"	"	"	"
III	60 - 110	"	"	"	"
IV	40 - 90	"	"	"	"
V	20 - 70	"	"	"	"

2. Detta tassa potrà essere applicata solo da quei comuni
i
quali abbiano dotato le aree di quelle infrastrutture e
servizi
di
base essenziali, quali: asfaltatura o pavimentazione,
allacciamenti
elettrici, idrici e fognari, servizi e parcheggi ai sensi
di

quanto stabilito dalla presente normativa.

3. I limiti della tassa di posteggio relativi al mq. annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati: per 40 settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico, per il numero di giornate di mercato per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.

4. I Comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sopra indicati, possono graduare nel tempo il previsto incremento della tassa di posteggio. Inoltre il livello di detta tassa potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato. Analoga differenziazione può essere prevista a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di consistenti flussi turistici.

5. I canoni di cui al comma 1 sono sottoposti a revisione triennale dalla Giunta regionale.

6. I Comuni possono istituire forme di abbonamento per un minimo di 40 settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque scendere al di sotto dell'aliquota minima stabilita per il Comune interessato.

7. I Comuni possono disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali nell'interesse dei consumatori mediante l'incentivazione della presenza del commercio su aree pubbliche.

8. L'elenco dei Comuni compresi in ciascuna delle 5 classi è quello determinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 6858 del 7 luglio 1996 pubblicata sul BURC n.58 del 16 settembre 1996.

CAPO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 47

ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLA REGIONE

1. La Regione Campania assume iniziative di promozione del comparto commerciale, con particolare riguardo:
- a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità;
 - b) ai consorzi costituiti fra operatori commerciali al dettaglio;
 - c) al commercio elettronico;
 - d) alle problematiche connesse al mercato ed alla moneta unica europea;
 - e) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.

ARTICOLO 48

RINVIO AL REGOLAMENTO

1. Oltre a quanto previsto dalla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta norme regolamentari concernenti gli aspetti operativi e di disciplina delle attività di vendita.

ARTICOLO 49

PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI REGIONALI

1. Al fine di assicurare gli adempimenti previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo 114/98, in caso di inerzia dei comuni, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta individuato tra il proprio

personale dirigente.

2. Il Commissario si sostituisce, per gli effetti di cui al comma 1, agli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti.

ARTICOLO 50

DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate la legge regionale n.10 del 4 aprile 1995 e la Deliberazione di Consiglio Regionale n.141/8 del 19 dicembre 1996.

2. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art 127 della Costituzione ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Losco

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A di cui all'art. 1:

ELENCO DEI 551 COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA CON INDICAZIONE DELLA APPARTENENZA ALLA RELATIVA AREA FUNZIONALE SOVRACOMUNALE OMOGENEA

area	Zona	Provincia	Comune
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	ACERRA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	AFRAGOLA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	ARZANO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	AVERSA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	BACOLI
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	CAIVANO
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	CALVIZZANO
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	CARDITO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	CARINARO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	CASAL DI PRINCIPE
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	CASALNUOVO DI NAPOLI
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	CASALUCE
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	CASANDRINO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	CASAPESENNA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	CASAVATORE
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	CASORIA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	CERCOLA
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	CESA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	CRISPANO
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	ERCOLANO
1	Area Metropolitana	NAPOLI	FRATTAMAGGIORE

	di Napoli		
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	FRATTAMINORE
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	FRIGNANO
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	GIUGLIANO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	GRUMO NEVANO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	LUSCIANO
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	MARANO DI NAPOLI
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	MASSA DI SOMMA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	MELITO DI NAPOLI
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	MONTE DI PROCIDA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	MUGNANO DI NAPOLI
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	NAPOLI
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	ORTA DI ATELLA
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	PARETE
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	POLLENA TROCCHIA

1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	PORTICI
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	POZZUOLI
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	QUALIANO
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	QUARTO

1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	S. ANASTASIA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	S. ANTIMO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	S. ARPINO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	S. CIPRIANO D'AVERSA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	S. GIORGIO A CREMANO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	S. MARCELLINO
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	S. SEBASTIANO AL VESUVIO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	SUCCIVO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	TEVEROLA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	TORRE DEL GRECO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	TRENTOLA-DUCENTA
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	VILLARICCA
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	VILLA DI BRIANO
1	Area Metropolitana di Napoli	CASERTA	VILLA LITERNO
1	Area Metropolitana di Napoli	NAPOLI	VOLLA

2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	ANGRI
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	BOSCOREALE
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	BOSCOTRECASE
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	BRACIGLIANO

2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	CASOLA DI NAPOLI
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	CASTELLAMMARE DI STABIA
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	CORBARA
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	GRAGNANO
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	LETTERE
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	NOCERA INFERIORE
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	NOCERA SUPERIORE
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	PAGANI
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	PIMONTE
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	POMPEI
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	ROCCAPIEMONTE
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	S. ANTONIO ABATE
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	S. MARIA LA CARITA'
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	S. MARZANO SUL SARNO
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	S. VALENTINO TORIO
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	SARNO
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	SCAFATI
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	SALERNO	SIANO
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA

2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	NAPOLI	TRECASE
---	--	--------	---------

3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	AVELLA
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	BAIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	BRUSCIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	CAMPOSANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	CARBONARA DI NOLA
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	CASAMARCIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	CASTELLO DI CISTERNA
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	CICCIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	CIMITILE
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	COMIZIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	DOMICELLA
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	LAURO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	LIVERI
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	MARIGLIANELLA
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	MARIGLIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	MARZANO DI NOLA
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	MOSCHIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	NOLA

3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	OTTAVIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	PALMA CAMPANIA
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	POGGIOMARINO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	POMIGLIANO D'ARCO
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	QUADRELLE
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	QUINDICI
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	ROCCARAINOLA
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	S. GENNARO VESUVIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	S. GIUSEPPE VESUVIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	S .PAOLO BEL SITO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	S. VITALIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	SAVIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	SCISCIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	SIRIGNANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	SOMMA VESUVIANA
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	SPERONE
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	STRIANO
3	Area Nolano - Vesuviana	AVELLINO	TAURANO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	TERZIGNO
3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	TUFINO

3	Area Nolano - Vesuviana	NAPOLI	VISCIANO
---	----------------------------	--------	----------

4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	AGEROLA
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	SALERNO	AMALFI
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	ANACAPRI
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	SALERNO	ATRANI
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	BARANO D'ISCHIA
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	CAPRI
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	CASAMICCIOLA TERME
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	SALERNO	CETARA
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	SALERNO	CONCA DEI MARINI
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	FORIO
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	SALERNO	FURORE
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	ISCHIA
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	LACCO AMENO
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	SALERNO	MAIORI
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	MASSA LUBRENSE
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	META
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	SALERNO	MINORI
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	NAPOLI	PIANO DI SORRENTO
4	Area Costiera Amalfitana- Sorrentina e Isole	SALERNO	POSITANO

4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	SALERNO	PRAIANO
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	NAPOLI	PROCIDA
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	SALERNO	RAVELLO
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	NAPOLI	S. AGNELLO
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	SALERNO	SCALA
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	NAPOLI	SERRARA FONTANA
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	NAPOLI	SORRENTO
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	SALERNO	TRAMONTI
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	NAPOLI	VICO EQUENSE
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	SALERNO	VIETRI SUL MARE
5	Area Casertana	CASERTA	ALVIGNANO
5	Area Casertana	CASERTA	ARIENZO
5	Area Casertana	CASERTA	BELLONA
5	Area Casertana	CASERTA	CAIAZZO
5	Area Casertana	CASERTA	CALVI RISORTA
5	Area Casertana	CASERTA	CAMIGLIANO
5	Area Casertana	CASERTA	CANCELLO ED ARNONE
5	Area Casertana	CASERTA	CAPODRISE
5	Area Casertana	CASERTA	CAPUA
5	Area Casertana	CASERTA	CARINOLA
5	Area Casertana	CASERTA	CASAGIOVE
5	Area Casertana	CASERTA	CASAPULLA
5	Area Casertana	CASERTA	CASERTA
5	Area Casertana	CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO
5	Area Casertana	CASERTA	CASTEL DI SASSO
5	Area Casertana	CASERTA	CASTEL MORRONE

5	Area Casertana	CASERTA	CASTEL VOLTURNO
5	Area Casertana	CASERTA	CELLOLE
5	Area Casertana	CASERTA	CERVINO
5	Area Casertana	CASERTA	CURTI
5	Area Casertana	CASERTA	DRAGONI
5	Area Casertana	BENEVENTO	DUGENTA
5	Area Casertana	BENEVENTO	DURAZZANO
5	Area Casertana	CASERTA	FALCIANO DEL MASSICO
5	Area Casertana	CASERTA	FORMICOLA
5	Area Casertana	CASERTA	FRANCOLISE
5	Area Casertana	CASERTA	GIANO VETUSTO
5	Area Casertana	CASERTA	GRAZZANISE
5	Area Casertana	CASERTA	LIBERI
5	Area Casertana	BENEVENTO	LIMATOLA
5	Area Casertana	CASERTA	MACERATA CAMPANIA
5	Area Casertana	CASERTA	MADDALONI
5	Area Casertana	CASERTA	MARCIANISE
5	Area Casertana	CASERTA	MONDRAGONE
5	Area Casertana	CASERTA	PASTORANO
5	Area Casertana	CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA
5	Area Casertana	CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE
5	Area Casertana	CASERTA	PONTELATON E
5	Area Casertana	CASERTA	PORTICO DI CASERTA
5	Area Casertana	CASERTA	RECALE
5	Area Casertana	CASERTA	RUVIANO
5	Area Casertana	CASERTA	S. FELICE A CANCELLO

5	Area Casertana	CASERTA	S. MARCO EVANGELISTA
5	Area Casertana	CASERTA	S. MARIA A VICO

5	Area Casertana	CASERTA	S. MARIA CAPUA VETERE
5	Area Casertana	CASERTA	S. MARIA LA FOSSA
5	Area Casertana	CASERTA	S. NICOLA LA STRADA
5	Area Casertana	CASERTA	S. PRISCO
5	Area Casertana	CASERTA	S. TAMMARO
5	Area Casertana	CASERTA	SESSA AURUNCA
5	Area Casertana	CASERTA	SPARANISE
5	Area Casertana	CASERTA	VALLE DI MADDALONI
5	Area Casertana	CASERTA	VITULAZIO

6	Area alto Casertano	CASERTA	AILANO
6	Area alto Casertano	CASERTA	ALIFE
6	Area alto Casertano	CASERTA	BAIA E LATINA
6	Area alto Casertano	CASERTA	CAIANELLO
6	Area alto Casertano	CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO
6	Area alto Casertano	CASERTA	CASTELLO DEL MATESE
6	Area alto Casertano	CASERTA	CIORLANO
6	Area alto Casertano	CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA
6	Area alto Casertano	CASERTA	FONTEGRECA
6	Area alto Casertano	CASERTA	GALLO MATESE
6	Area alto Casertano	CASERTA	GALLUCCIO
6	Area alto Casertano	CASERTA	GIOIA SANNITICA
6	Area alto Casertano	CASERTA	LETINO
6	Area alto Casertano	CASERTA	MARZANO APPIO
6	Area alto Casertano	CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO
6	Area alto Casertano	CASERTA	PIEDIMONTE MATESE
6	Area alto Casertano	CASERTA	PIETRAMELARA
6	Area alto Casertano	CASERTA	PIETRAVAIRANO
6	Area alto Casertano	CASERTA	PRATA SANNITA

6	Area alto Casertano	CASERTA	PRATELLA
6	Area alto Casertano	CASERTA	PRESENZANO
6	Area alto Casertano	CASERTA	RAVISCANINA
6	Area alto Casertano	CASERTA	RIARDO
6	Area alto Casertano	CASERTA	ROCCA D'EVANDRO
6	Area alto Casertano	CASERTA	ROCCAMONFINA
6	Area alto Casertano	CASERTA	ROCCAROMANA
6	Area alto Casertano	CASERTA	ROCCHETTA E CROCE
6	Area alto Casertano	CASERTA	S. ANGELO D'ALIFE
6	Area alto Casertano	CASERTA	S. GREGORIO MATESE
6	Area alto Casertano	CASERTA	S. PIETRO INFINE
6	Area alto Casertano	CASERTA	S. POTITO SANNITICO
6	Area alto Casertano	CASERTA	TEANO
6	Area alto Casertano	CASERTA	TORA E PICCILLI
6	Area alto Casertano	CASERTA	VAIRANO PATENORA
6	Area alto Casertano	CASERTA	VALLE AGRICOLA

7	Area Beneventana	BENEVENTO	AIROLA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	AMOROSI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	APICE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	APOLLOSA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	ARPAIA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	ARPAISE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	BASELICE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	BENEVENTO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	BONEA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	BUCCIANO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	BUONALBERGO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CALVI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CAMPOLATTARO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

7	Area Beneventana	BENEVENTO	CASALDUNI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CASTELPAGANO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CASTELPOTO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CASTELVENERE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CASTELVETERE IN VAL FORTORE FOTYTTORE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CAUTANO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CEPPALONI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CERRETO SANNITA
7	Area Beneventana	AVELLINO	CERVINARA
7	Area Beneventana	AVELLINO	CHIANCHE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CIRCELLO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	COLLE SANNITA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	CUSANO MUTRI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	FAICCHIO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	FOGLIANISE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	FORCHIA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	FRAGNETO L'ABATE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	FRASSO TELESINO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	MELIZZANO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	MOIANO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	MOLINARA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	MONTEFALCONE DIVALFORTORE VALFORTORE VALFORTORE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	MONTESARCHIO

7	Area Beneventana	BENEVENTO	MORCONE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PADULI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PAGO VEIANO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PANNARANO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PAOLISI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PAUPISI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PESCO SANNITA
7	Area Beneventana	AVELLINO	PETRURRO IRPINO
7	Area Beneventana	AVELLINO	PIETRADEFUSI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PIETRATOJA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PIETRELCINA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PONTE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PONTELANDOLFO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	PUGLIANELLO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	REINO
7	Area Beneventana	AVELLINO	ROCCABASCERANA
7	Area Beneventana	AVELLINO	ROTONDI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. AGATA DE' GOTI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. ANGELO A CUPOLO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. ARCANGELO TRIMONTE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. BARTOLOMEO IN GALDO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. CROCE DEL SANNIO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. GIORGIO DEL SANNIO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. GIORGIO LA MOLARA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. LEUCIO DEL SANNIO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. LORENZELLO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. LORENZO MAGGIORE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. LUPO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	SASSINORO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. MARCO DEI CAVOTI

7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. MARTINO SANNITA
7	Area Beneventana	AVELLINO	S. MARTINO VALLE CAUDINA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. NAZZARO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. NICOLA MANFREDI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	S. SALVATORE TELESINO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	SOLOPACA
7	Area Beneventana	BENEVENTO	TELESE
7	Area Beneventana	BENEVENTO	TOCCO CAUDIO
7	Area Beneventana	BENEVENTO	TORRECUSO
7	Area Beneventana	AVELLINO	TORRIONI
7	Area Beneventana	BENEVENTO	VITULANO

8	Area Avellinese	AVELLINO	AIELLO DEL SABATO
8	Area Avellinese	AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA
8	Area Avellinese	AVELLINO	ATRIPALDA
8	Area Avellinese	AVELLINO	AVELLINO
8	Area Avellinese	AVELLINO	CANDIDA
8	Area Avellinese	AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA
8	Area Avellinese	AVELLINO	CASTELFRANCI
8	Area Avellinese	AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE
8	Area Avellinese	AVELLINO	CESINALI
8	Area Avellinese	AVELLINO	CHIUSANO DI S.DOMENICO
8	Area Avellinese	AVELLINO	CONTRADA
8	Area Avellinese	AVELLINO	FORINO
8	Area Avellinese	AVELLINO	GROTTOLELLA
8	Area Avellinese	AVELLINO	LAPIO
8	Area Avellinese	AVELLINO	LUOGOSANO
8	Area Avellinese	AVELLINO	MANOCALZATI
8	Area Avellinese	AVELLINO	MERCOGLIANO
8	Area Avellinese	AVELLINO	MONTEFALCIONE

8	Area Avellinese	AVELLINO	MOMTEFORTE IRPINO
8	Area Avellinese	AVELLINO	MONTEFREDANE
8	Area Avellinese	AVELLINO	MONTEFUSCO
8	Area Avellinese	AVELLINO	MONTEMARANO
8	Area Avellinese	AVELLINO	MONTEMILETTO
8	Area Avellinese	AVELLINO	MONTORO INFERIORE
8	Area Avellinese	AVELLINO	MONTORO SUPERIORE
8	Area Avellinese	AVELLINO	NUSCO
8	Area Avellinese	AVELLINO	OSPEDALETTO D'ALPINOLO
8	Area Avellinese	AVELLINO	PAROLISE
8	Area Avellinese	AVELLINO	PIETRASTORNINA
8	Area Avellinese	AVELLINO	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
8	Area Avellinese	AVELLINO	PRATOLA SERRA
8	Area Avellinese	AVELLINO	S. ANGELO A SCALA
8	Area Avellinese	AVELLINO	S. LUCIA DI SERINO
8	Area Avellinese	AVELLINO	S. MANCO SUL CALORE
8	Area Avellinese	AVELLINO	S. MICHELE DI SERINO
8	Area Avellinese	AVELLINO	S. PAOLINA
8	Area Avellinese	AVELLINO	S. POTITO ULTRA
8	Area Avellinese	AVELLINO	S. STEFANO DEL SOLE
8	Area Avellinese	AVELLINO	SALZA IRPINO
8	Area Avellinese	AVELLINO	SERINO
8	Area Avellinese	AVELLINO	SOLOFRA

8	Area Avellinese	AVELLINO	SORBO SERPICO
---	-----------------	----------	---------------

8	Area Avellinese	AVELLINO	SUMMONTE
8	Area Avellinese	AVELLINO	TORRE LE NOCELLE
8	Area Avellinese	AVELLINO	TUFO
8	Area Avellinese	AVELLINO	VENTICANO
8	Area Avellinese	AVELLINO	VOLTURARA IRPINA

9	Alta Irpinia	AVELLINO	ANDRETTA
9	Alta Irpinia	AVELLINO	AQUILONIA
9	Alta Irpinia	AVELLINO	BAGNOLI IRPINO
9	Alta Irpinia	AVELLINO	BISACCIA
9	Alta Irpinia	AVELLINO	CAIRANO
9	Alta Irpinia	AVELLINO	CALITRI
9	Alta Irpinia	AVELLINO	CASSANO IRPINO
9	Alta Irpinia	AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA
9	Alta Irpinia	AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI
9	Alta Irpinia	AVELLINO	LACEDONIA
9	Alta Irpinia	AVELLINO	LIONI
9	Alta Irpinia	AVELLINO	MONTELLA
9	Alta Irpinia	AVELLINO	MONTEVERDE
9	Alta Irpinia	AVELLINO	MORRA DE SANCTIS
9	Alta Irpinia	AVELLINO	ROCCA SAN FELICE
9	Alta Irpinia	AVELLINO	S. ANDREA DI CONZA
9	Alta Irpinia	AVELLINO	S. ANGELO DEI LOMBARDI
9	Alta Irpinia	AVELLINO	TEORA
9	Alta Irpinia	AVELLINO	TORELLA DEI LOMBARDI

10	Area Salernitana	SALERNO	BARONISSI
----	------------------	---------	-----------

10	Area Salernitana	SALERNO	CALVANICO
10	Area Salernitana	SALERNO	CASTIGLIONE DEL GENOVESI
10	Area Salernitana	SALERNO	CAVA DE' TIRRENI
10	Area Salernitana	SALERNO	FISCIANO
10	Area Salernitana	SALERNO	GIFFONI SEI CASALI
10	Area Salernitana	SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA
10	Area Salernitana	SALERNO	MERCATO S. SEVERINO
10	Area Salernitana	SALERNO	PELLEZZANO
10	Area Salernitana	SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO
10	Area Salernitana	SALERNO	S. CIPRIANO PICENTINO
10	Area Salernitana	SALERNO	S. MANGO PIEMONTE
10	Area Salernitana	SALERNO	SALERNO

11	Area Piana del Sele	SALERNO	ACERNO
11	Area Piana del Sele	SALERNO	ALBANELLA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	AQUARA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	BATTIPAGLIA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	BELLIZZI
11	Area Piana del Sele	SALERNO	BUCCINO
11	Area Piana del Sele	AVELLINO	CALABRITTO
11	Area Piana del Sele	SALERNO	CAMPAGNA
11	Area Piana del Sele	AVELLINO	CAPOSELE
11	Area Piana del Sele	SALERNO	CASTEL SAN LORENZO
11	Area Piana del Sele	SALERNO	CASTELCIVITA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	COLLIANO
11	Area Piana del Sele	SALERNO	CONTRONE

11	Area Piana del Sele	SALERNO	CONTURSI TERME
11	Area Piana del Sele	SALERNO	CORLETO MONFORTE
11	Area Piana del Sele	SALERNO	EBOLI
11	Area Piana del Sele	SALERNO	LAVIANO
11	Area Piana del Sele	SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO
11	Area Piana del Sele	SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO
11	Area Piana del Sele	SALERNO	OLIVETO CITRA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	OTTATI
11	Area Piana del Sele	SALERNO	PALOMONTE
11	Area Piana del Sele	SALERNO	POSTIGLIONE
11	Area Piana del Sele	SALERNO	RICIGLIANO
11	Area Piana del Sele	SALERNO	ROCCADASPIDE
11	Area Piana del Sele	SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE
11	Area Piana del Sele	SALERNO	S. ANGELO A FASANELLA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	S. GREGORIO MAGNO
11	Area Piana del Sele	SALERNO	SANTOMENNA
11	Area Piana del Sele	AVELLINO	SENERCHIA
11	Area Piana del Sele	SALERNO	SERRE
11	Area Piana del Sele	SALERNO	VALVA

12	Area Cilentana	SALERNO	AGROPOLI
12	Area Cilentana	SALERNO	ALFANO
12	Area Cilentana	SALERNO	ASCEA
12	Area Cilentana	SALERNO	BELLOSGUARDO
12	Area Cilentana	SALERNO	CAMEROTA
12	Area Cilentana	SALERNO	CAMPORA
12	Area Cilentana	SALERNO	CANNALONGA
12	Area Cilentana	SALERNO	CAPACCIO
12	Area Cilentana	SALERNO	CASAL VELINO

12	Area Cilentana	SALERNO	CASALETTO SPARTANO
12	Area Cilentana	SALERNO	CASELLE IN PITTARI
12	Area Cilentana	SALERNO	CASTELLABATE
12	Area Cilentana	SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO
12	Area Cilentana	SALERNO	CELLE DI BULGHERIA
12	Area Cilentana	SALERNO	CENTOLA
12	Area Cilentana	SALERNO	CERASO
12	Area Cilentana	SALERNO	CICERALE
12	Area Cilentana	SALERNO	CUCCARO VETERE
12	Area Cilentana	SALERNO	FELITTO
12	Area Cilentana	SALERNO	FUTANI
12	Area Cilentana	SALERNO	GIOI
12	Area Cilentana	SALERNO	GIUNGANO
12	Area Cilentana	SALERNO	ISPANI
12	Area Cilentana	SALERNO	LAUREANA CILENTO
12	Area Cilentana	SALERNO	LAURINO
12	Area Cilentana	SALERNO	LAURITO
12	Area Cilentana	SALERNO	LUSTRA
12	Area Cilentana	SALERNO	MAGLIANO VETERE
12	Area Cilentana	SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA
12	Area Cilentana	SALERNO	MONTANO ANTILIA
12	Area Cilentana	SALERNO	MONTECORICE
12	Area Cilentana	SALERNO	MONTEFORTE CILENTO
12	Area Cilentana	SALERNO	MORIGERATI
12	Area Cilentana	SALERNO	NOVI VELIA
12	Area Cilentana	SALERNO	OGLIASTRO CILENTO
12	Area Cilentana	SALERNO	OMIGNANO
12	Area Cilentana	SALERNO	ORRIA
12	Area Cilentana	SALERNO	PERDIFUMO
12	Area Cilentana	SALERNO	PERITO
12	Area Cilentana	SALERNO	PIAGGINE

12	Area Cilentana	SALERNO	PISCIOTTA
12	Area Cilentana	SALERNO	POLLICA
12	Area Cilentana	SALERNO	PRIGNANO CILENTO
12	Area Cilentana	SALERNO	ROCCAGLORIOSA
12	Area Cilentana	SALERNO	ROFRANO
12	Area Cilentana	SALERNO	ROSCIGNO
12	Area Cilentana	SALERNO	RUTINO
12	Area Cilentana	SALERNO	S. GIOVANNI A PIRO
12	Area Cilentana	SALERNO	S. MARINA
12	Area Cilentana	SALERNO	S. MAURO CILENTO
12	Area Cilentana	SALERNO	S. MAURO LA BRUCA
12	Area Cilentana	SALERNO	SACCO
12	Area Cilentana	SALERNO	SALENTO
12	Area Cilentana	SALERNO	SAPRI
12	Area Cilentana	SALERNO	SERRAMEZZANA
12	Area Cilentana	SALERNO	SESSA CILENTO
12	Area Cilentana	SALERNO	STELLA CILENTO
12	Area Cilentana	SALERNO	STIO
12	Area Cilentana	SALERNO	TORCHIARA
12	Area Cilentana	SALERNO	TORRACA
12	Area Cilentana	SALERNO	TORRE ORSAIA
12	Area Cilentana	SALERNO	TORTORELLA
12	Area Cilentana	SALERNO	TRENTINARA
12	Area Cilentana	SALERNO	VALLE DELL'ANGELO
12	Area Cilentana	SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA
12	Area Cilentana	SALERNO	VIBONATI

13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	ATENA LUCANA
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	AULETTA
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	BUONABITACOLO
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	CAGGIANO

13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	CASALBUONO
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	MONTE SAN GIACOMO
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	MONTESANO SULLA MARCELLANA
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	PADULA
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	PERTOSA
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	PETINA
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	POLLA
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	S. ARSENIO
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	S. PIETRO AL TANAGRO
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	S. RUFO
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	SALA CONSILINA
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	SALVITELLE
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	SANZA
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	SASSANO
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI
13	Area del Vallo di Diano	SALERNO	TEGGIANO

14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	ARIANO IRPINO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	BONITO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	CARIFE
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	CASALBORE
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	CASTEL BARONIA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	CASTELFRANCO IN MISCANO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	FLUMERI
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	FONTANAROSA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	FRIGENTO

14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	GESUALDO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	GRECI
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	GROTTAMINARDA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	MELITO IRPINO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	MIRABELLA ECLANO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	MONTAGUTO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	MONTECALVO IRPINO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	PATERNOPOLI
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	S.ANGELO ALL'ESCA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	S.NICOLA BARONIA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	S.SOSSIO BARONIA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	SCAMPITELLA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	STURNO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	TAURASI
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	TREVICO
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	VALLATA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	VALLESACCARDA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	VILLAMAINA
14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA

14	Area Ariano - Grottaminarda	AVELLINO	ZUNGOLI
----	--------------------------------	----------	---------

ALLEGATO 2:

ALLEGATO B di cui all'art. 11

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

A) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;

B) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli Aspetti organizzativo-gestionali,

C) Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;

D) Studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

E) Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;

F) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;

G) Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);

H) Impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall'attivazione dell'iniziativa;

I) Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;

J) Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

ALLEGATO 3:

ALLEGATO C di cui all'art. 3

TABELLA DISPONIBILITA' DI SUPERFICIE G.D.

AREE SOVRACOMUNALI		GRANDI STRUTTURE DI VENDITA			
		MQ esistenti	MQ previsti	MQ disponibili	MQ nulla osta rilasciati e non attivati
1	Area Metropolitana di Napoli	88.576	170.068	81.492	53.964
2	Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese	16.977	36.374	19.397	0
3	Area Nolano - Vesuviana	1.520	26.743	25.223	1.750
4	Area Costiera Amalfitana-Sorrentina e Isole	0	13.855	13.855	0
5	Area Casertana	42.455	30.872	-11.583	0
6	Area Alto Casertano	0	5.927	5.927	0

7	Area Beneventana	7.088	20.306	13.218	1.950
8	Area Avellinese	10.690	14.589	3.899	0
9	Alta Irpinia	0	3.856	3.856	0
10	Area Salernitana	9.066	19.787	10.721	0
11	Area Piana del Sele	0	14.595	14.595	0
12	Area Cilentana	4.689	11.664	6.975	0
13	Area del Vallo di Diano	3.314	5.056	1.742	0
14	Area Ariano — Grottaminarda	3.900	6.932	3.032	0
	TOTALI REGIONALI	188.275	380.624	192.349	57.664

ALLEGATO 4:

ALLEGATO D di cui all'art. 6

TIPO	MQ	CLASSE DEI COMUNI				
		1	2	3	4	5
M1 A/M	250-1500	si	Si	Si	--	--
	150-900	--	--	--	si	si
M1 E	250-1500	si	Si	si	--	--
	150-900	--	--	--	si	si
M2 A/M	1500-2500	si	Si	si	--	--
	900-1500	--	--	--	si	no
M2 E	1500-2500	si	Si	si	--	--
	900-1500	--	--	--	si	no

G1 A/M	2500-5000	si	Si	si	--	si*
	1500-5000	--	--	--	si	si*
G1 E	2500-15000	si	Si	si	--	--
	1500-15000	--	--	--	no	no
G2 CQ	2500-3500	si	Si	si	--	--
	1500-3500	--	--	--	si	no
G2 CI	2500-15000	si	Si	si	--	--
	1500-15000	--	--	--	no	no
G2 CS	15000-25000	si	Si	no	no	no
G ACP		si	Si	si	si	si

*Esclusivamente per i centri polifunzionali di cui al comma 3 dell'articolo 17.

ALLEGATO 5:

ALLEGATO E di cui all'art. 6

Minima Disponibilità di parcheggi (mq. Di superficie per mq. di vendita)					
TIPO	CLASSE DEL COMUNE				
	1	2	3	4	5
M1 A/M	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
M1 E	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
M2 A/M	1,5	1,5	1,5	1,5	-
M2/E	1	1	1	-	-
G1 A/M	2,5	2,5	2,5	-	-
G1 E	2	2	2	-	-
G2 CQ	2	2	2	2	-
G2 CI	2,5	2,5	2,5	-	-
G2 CS	3	3	-	-	-
G.ACP	2	2	2	2	2

